

L'idea degli Stati Generali lgbtqia+ and disability nasce dalla rete delle mobilitazioni sul ddl Zan (2021).

In reazione alla violenza istituzionale subita dalla comunità LGBTQIA+ nell'iter parlamentare del disegno di legge e nel dibattito pubblico che ne è derivato, culminata nell'esultanza delle destre in senato, collettivi autorganizzati e realtà associative nazionali si sono trovate in una piazza comune il 15 maggio 2022 "Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro". Da lì è nato il bisogno di creare uno spazio politico allargato di elaborazione, confronto, organizzazione e mobilitazione permanente della comunità LGBTQIA+, orizzontale ed assembleare, basato sul metodo del consenso.

Uno spazio che mettesse al centro l'autonomia della comunità LGBTQIA+ nell'organizzare le proprie lotte rispetto alla politica istituzionale e parlamentare, ai movimenti misti e alle altre incarnazioni del transfemminismo, ma anche la volontà di intrecciare le nostre battaglie con le lotte transfemministe, ecologiste, antirazziste, anti-abiliste. Questo spazio ha permesso, nel corso dei due anni successivi e attraverso 4 assemblee nazionali tenutesi a Roma, Bologna, Palermo e Torino, di ristabilire un confronto basato sul reciproco riconoscimento tra collettivi queer autorganizzati e realtà associative nazionali come Arcigay, Rete genitori rainbow, Famiglie Arcobaleno. Stati GenDerali ha chiamato la manifestazione a un anno dal suicidio della lavoratrice della scuola transgender Clotilde Bianco a San Donà di Piave, e ha elaborato il documento "La legge che vogliamo" sull'autodeterminazione trans.

PER PARTECIPARE:
scrivi a

legamiqueer@bastardi.net

(Per favore, scrivi due righe su chi sei
e perché vuoi partecipare)

TAVOLO DEI LEGAMI QUEER

**DAGLI AFFETTI
AL LAVORO DI CURA**

**PER UNA RIFORMA
GLOBALE DEL
DIRITTO
DI FAMIGLIA,
DEL LAVORO,
DEL WELFARE**

**Stati GenDerali
Lgbtqia+ & disabilità**



Questo opuscolo riassume la ricerca e la riflessione in corso del Tavolo dei legami queer nell'ambito degli Stati GenDerali Lgbtqia+ & disabilità. La maggior parte di questo materiale è stata assemblata nel giugno 2024, durante un seminario di approfondimento del Tavolo dei Legami queer a Milano presso la realtà autogestita S.M.S (Spazio Mutuo Soccorso), ma la riflessione e la ricerca sono ancora in corso.

Abbiamo cercato di mappare tutto ciò che nelle leggi e nelle politiche italiane incentiva, privilegia o impone un'organizzazione materiale della cura e degli affetti incentrata sulla famiglia nucleare e sulla coppia, e abbiamo provato a immaginare cosa dovrebbe cambiare per far sì che altre forme di parentela e di condivisione della cura non basate sul sangue né sulla coppia, forme alternative che già esistono nelle nostre vite, possano prosperare.

Nel farlo ci siamo accorti che non è solo il diritto di famiglia a promuovere l'idea che oneri e onori del lavoro di cura debbano essere totalmente a carico del coniuge (preferibilmente assegnato donna) o dei genitori, e che questi debbano svolgerlo sempre gratis e senza lamentarsi: questa idea è promossa anche e forse soprattutto dalle leggi sul lavoro e sul welfare.

Abbiamo anche scoperto fino a che punto le leggi sull'immigrazione e sulla cittadinanza negano diritti alle relazioni familiari delle persone migranti e discendenti di migranti; e che la cura e la solidarietà fra persone non parenti, quando si tratta di migranti o di sex workers, non solo non sono tutelate, ma addirittura criminalizzate.

OTTOBRE 2025

PER APPROFONDIRE:

Sui legami di corresponsabilità, fra due o più adulti e anche relativi a eventuali figli, si veda proposta di legge sulle "Verantwortungsgemeinschaften", inserita nell'accordo di coalizione per la XX legislatura tedesca fra Partito socialdemocratico, Verdi e liberali.

Sulla riforma del diritto di famiglia a Cuba: Còdigo de las familias, legge n. 1289/2022 di Cuba, che riconosce tutte le relazioni basate sulla cura. Una traduzione in italiano è sul sito dell'associazione Amicizia Italia-Cuba www.italiacuba.it

Sull'invecchiare: progetto Brave New Women, a cura del Centro studi e documentazione del pensiero femminile di Torino, Università del Piemonte Orientale e Me.dea.

Proposta di riforma del diritto di famiglia elaborata dal partito radicale: libro *Amore Civile*, a cura di Bruno De Filippis e Francesco Bilotta, Mimesis, 2009.

Progetti di ricerca in corso: "Empowering Voices: A Participatory Legislative Initiative for Functional Parenthood in Italy", Università di Torino.

Sulle Relazioni non monogame e/o non coniugali:

- Polyamorylegal.org
- A. Vercellone, "Più di due. Verso uno statuto giuridico della famiglia poliamore" in *Rivista critica del diritto privato*, 4, 2017.
- Nausicaa Palazzo, *Legal recognition of non conjugal families*, Bloomsbury Publishing, 2021.
- Canada Law Commission, report "Beyond Conjuality"
- Denise Amram, *In Familia Respondere. La famiglia alla prova della solidarietà e del principio di responsabilizzazione*, Giappichelli, 2020.

Sulle decisioni sanitarie: "Disposizioni di trattamento anticipate" sul sito del Ministero della sanità.

Sulla cittadinanza: *Un'altra idea di cittadinanza - Note sulla riforma della disciplina della cittadinanza*. Contributo dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Aprile 2022. www.asgi.it

Sulle condizioni di lavoro delle badanti: libro *Sindrome Italia*, di Tiziana Serena Vaccaro e Elena Mistrello, Becco Giallo, 2021.

QUALCHE NOTA E DOMANDA CHE RESTA APERTA...

Modalità “soft” di uscita dalla famiglia dell3 adolescenti che si trovano in forte disaccordo con essa, ma che non vogliono dare i loro genitori in pasto alla giustizia penale. Es. scelta di un3 co-tutor3 tipo “madre d’anima” o simili.

Misure di welfare basate sulla condizione economica dell’individuo o della famiglia?

Come tutelare i diritti dell3 **badanti** e la loro salute sul lavoro (fino a quando questo lavoro non sarà finalmente coperto da un welfare finanziato collettivamente e non basato sullo sfruttamento di lavoratrici sottopagate)? Ad es. riconoscimento della Sindrome Italia come malattia professionale. Il lavoro di cura delle persone non autosufficienti non può essere affidato totalmente alle persone care, se ne deve fare carico la collettività!

Quali prospettive per la **terza età**? Come “invecchiare inventando nuove parentele”?

Come ripensare le norme sulle persone cd. “incapaci di intendere e di volere”?

Abitare non è solo avere un tetto: Energia minima garantita gratuita per ogni unità domestica (proposta di Fridays for future)

Libertà di nominare come eredi gli affetti non disangue? Però potrebbe essere usata per diseredare figli3 ribelli e queer (come avviene già per altre vie!) C’è una responsabilità verso i figli3 (o altr3) che vogliamo che sia irrevocabile/incondizionata? E il diritto ereditario è uno strumento di accumulazione delle disuguaglianze sociali!

Queste leggi devono cambiare non solo perché rappresentano una discriminazione, ma soprattutto perché perpetuano lo sfruttamento del lavoro delle donne - specie razzializzate - dentro e fuori casa, oltre che l’isolamento sociale, l’esaurimento nervoso e la povertà di genitori, figli3, amic3 e amanti che svolgono lavoro di cura per l3 propri3 car3, peggiorando, in definitiva, il benessere di tutta la società.

In questo opuscolo troverete parti più approfondite e dettagliate e altre appena abbozzate, e sicuramente molte mancanze: invitiamo tutt3 a lavorarci su.

Ci sembra che costruire una piattaforma di sapere e di rivendicazioni ampia e intersezionale sulla questione dei legami d’affetto, del lavoro di cura e della riproduzione sociale abbia molto da darci perché interessa non solo tutte le componenti della comunità lgbtqia+ ma anche l3 eterosessuali, e apre la strada a una lotta non identitaria, materialista ma non neutra.


Lottiamo non per il riconoscimento di questa o quella identità, di questa o quella forma di famiglia, ma per le condizioni materiali del lavoro di cura: un lavoro da sempre misconosciuto eppure indispensabile alla vita, un lavoro che è anche messo a profitto dal capitale attraverso la sua riduzione a lavoro gratuito o a basso costo.

Grazie di cuore alle relatrici del seminario dell’1-2 giugno 2024: Antonio Vercellone, Nausica Palazzo, Chiara Bertone, Nora Imbimbo, Martina Millefiorini della Clinica Legale Roma 3, Maria Grazia Sangalli e tutte le compagne di Queering Home. Grazie a S.M.S., il cui supporto è stato indispensabile dimostrando ancora una volta quanto sono preziosi, anche nella produzione di sapere, gli spazi autogestiti.

LEGAMI FRA ADULTI. ANDARE OLTRE LA COPPIA

Se vuoi condividere una responsabilità di cura reciproca con un'altra persona adulta, le uniche forme previste dal nostro ordinamento giuridico sono:

- 1) il matrimonio
- 2) il suo equivalente di serie B per le coppie omosessuali, cioè l'unione civile
- 3) le unioni di fatto, in cui è possibile, ma non obbligatorio, stipulare un contratto di diritto privato per organizzare gli aspetti patrimoniali.



Ma se volessi farlo in più di due persone?

Se volessi farlo senza coabitare?

Se volessi farlo senza avere una relazione sessuale o romantica con l'altra o le altre persone coinvolte?

Se volessi condividere solo alcune responsabilità e non altre?

Qualcun* dirà che puoi farlo lo stesso, che avere il riconoscimento dello Stato o della società non ha importanza quando c'è l'amore.

E infatti, lo facciamo lo stesso.

Ma studiando ci siamo accorti che le conseguenze materiali di questo assetto giuridico sono molte di più di quelle che immaginavamo. Inoltre, non tutti i legami di cura nascono da un progetto. A volte sono legami di fatto, che ci accadono senza esserci fatti in anticipo delle promesse, e che quindi ancor più difficilmente potrebbero essere ricondotti all'istituto del matrimonio, anche se fosse reso più inclusivo.

Domanda di asilo - la veridicità della richiesta viene valutata da una commissione, con servizi di interpretariato spesso scarsi e molte limitazioni alla possibilità di ricorso. Chi rientra nella "lista dei Paesi sicuri" può subire rimpatrio forzato prima dell'esito del ricorso, anche se rischia la vita nel suo paese.

Chi ha subito **persecuzioni di genere e/o orientamento sessuale** subisce uno scrutinio umiliante della propria vita privata, basato su criteri occidentali, etero e cis-normativi (alcune hanno ricevuto un diniego con l'argomentazione che nel loro Paese è sufficiente non fare coming out per non rischiare persecuzioni). I/le traduttori/e sono spesso persone etero della comunità nazionale di origine, per cui le richiedenti temono di subire outing e pregiudizi omo-lesbo-bi-transfobici.

La richiesta d'asilo dovrebbe permettere alle persone di fuoriuscire da condizioni di guerra, devastazione ambientale e povertà, spesso con-causate dai Paesi occidentali che sfruttano le risorse dei paesi di provenienza. Il diritto d'asilo è oggetto di continue modifiche normative che restringono il diritto di migrare e aumentano il controllo delle frontiere, a cui si aggiungono sanzioni e criminalizzazioni delle ONG che soccorrono i migranti in mare e di altre forme di solidarietà.

(In)giustizia climatica - malgrado le pressioni dell'ONU, al momento non esiste una legge giuridica — né nazionale né internazionale — che riconosca lo status di rifugiato climatico. Esiste il soggiorno temporaneo per calamità naturale, valido solo finché persistono le condizioni di vita sfavorevoli nel Paese di origine.

Le migranti cosiddette "irregolari", cioè senza titolo di soggiorno, che vivono e lavorano in Italia, sono 'invisibili', marginalizzate e a rischio di sfruttamento, quando non vengono detenute nei CPR dove rischiano il reimpatrio coatto o la morte. Queste norme vanno a creare la "Fortezza Europa", dove possono circolare liberamente solo cittadine europee e cittadine ricche (persone di classe o livello di istruzione "alto" hanno diritto a un permesso di soggiorno speciale per i "lavoratori altamente qualificati").

Il sistema italiano, fra i peggiori d'Europa, asseconda una spinta etnonazionalista volta a mantenere la supremazia bianca. Per questo è necessaria una sua rifondazione.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO

Esistono innumerevoli proposte di riforma della cittadinanza, di seguito riportiamo solo il nome con il consiglio di contattare le realtà informali, le associazioni, avvocati, attivisti che da anni si battono per una riforma della cittadinanza.


- cittadinanza IURE SOLI
- cittadinanza IURE SCHOLAE
- cittadinanza IURE CULTURAE

DA INTEGRARE:

Persone senza cittadinanza italiana e welfare

Sfruttamento e diritto al lavoro dignitoso

Misure che criminalizzano la solidarietà e le relazioni di cura



se hai informazioni a riguardo e/o vuoi contribuire al tavolo, scrivici!
(vedi ultima pagina)

COSA VOGLIAMO

Vogliamo strumenti giuridici per formalizzare gli impegni di cura e i progetti di condivisione...

- fra due persone ma anche più di due;
- indipendentemente dall'esistenza di relazioni romantiche/sexuali;
- che permetta di modulare e spaccettare le prerogative (con o senza coabitazione, con o senza impegno al sostegno economico, con o senza un'assunzione di responsabilità verso figl3 presenti o futuri dell3 partner)
- Matrimonio per tutt3 indipendentemente genere e numero de3 partner
- Estensione di tutti i benefici attualmente riservati alle coppie [sono più di quanti immagini: vedi sotto] a tutte le forme di condivisione di cura in modo proporzionato alle responsabilità che si è scelto di condividere
- Estensione di alcuni benefici attualmente riservati alle coppie anche alle situazioni in cui, pur senza un impegno e un progetto, c'è condivisione e cura (es. tenere in considerazione i legami fra coinquilini nelle politiche abitative o nelle leggi sui contratti d'affitto).

COME FUNZIONA ORA

Nessuna delle tre forme giuridiche di unione prevede più di due persone. Solo il matrimonio produce legami di affinità legalmente riconosciuti fra il partner e i parenti di sangue dell'altro partner. C'è anche il nucleo anagrafico, cioè la possibilità di iscrivere nel proprio stato di famiglia una o anche più persone non parenti legate da un vincolo di affetto di qualunque tipo. A nostra conoscenza, però, l'unico effetto giuridico (paradossale) è sull'Isee (vedi pag. 12).

Il matrimonio implica l'impegno al sostegno morale e materiale, l'obbligo di fedeltà (interpretato sempre meno come fedeltà sessuale dalla giurisprudenza, ma più nel senso di lealtà), la coabitazione (che non vuol dire vivere 365 giorni l'anno sotto lo stesso tetto, ma far riferimento alla stessa casa), l'istruzione, l'educazione e il mantenimento dei figli in comune. L'esistenza giuridica di questi impegni è la base logica che giustifica alcuni benefit per i partner. Ecco una lista non esaustiva:

- i dipendenti pubblici che lavorano lontano dal proprio coniuge/partner di unione civile sono privilegiati nei trasferimenti di sede
- in caso di morte l3 partner ha diritto a continuare ad abitare nella casa comune anche se la ereditano altre persone o se il contratto d'affitto era intestato al partner che è mort3
- l3 partner percepisce il TFR del defunt3 e l'eventuale pensione di reversibilità. *Se pensavi di non avere niente da lasciare in eredità a chicchessia, ricordati che se hai un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato stai accantonando il 7% all'anno del tuo stipendio e se non hai figli né sei unit3 a qualcuno con unione civile/matrimonio questi soldi andranno allo Stato.*
- alcuni diritti sul lavoro in caso di partner o parenti disabili non autosufficienti (v. p. 10) e alcuni diritti sul lavoro per prendersi cura dei figli piccoli (vedi p.8)
- alcune conseguenze sull'ISEE e sulle tasse (vedi p.12).

L'istituto riservato alle persone dello stesso "sesso" si chiama unione civile e non matrimonio. Ha tutti benefit del matrimonio. Sul piano previdenziale e assistenziale anche i benefit relativi ai legami di parentela acquisita (suoceri, cognati) sono stati pian piano quasi tutti estesi a colpi di ricorsi e circolari. La grande differenza ancora esistente è che l'unione civile non comporta il riconoscimento alla nascita dei figl3. Un bambino, in pratica, è riconosciuto figlio solo del genitore biologico e nipote solo dei nonni biologici. Nel matrimonio, invece, il figlio che nasce da un@ coniuge è automaticamente riconosciuto figlio dell'altr@ coniuge fin nell'atto di nascita.

Attualmente, la pubblica amministrazione ha un amplissimo potere discrezionale per quanto riguarda la concessione della cittadinanza; infatti l'art.6 della legge 91/92 stabilisce che l'acquisto della cittadinanza è precluso se sussistono "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". L'art.6 unito alla propaganda sulla sicurezza, da cui sono scaturite una serie di normative, rafforzano l'idea che la cittadinanza sia una questione di merito.

L'art. 9 della legge 91/92 definisce la cittadinanza una concessione: questo aspetto è centrale per mostrare come la vita di una persona straniera in Italia debba essere "perfetta": partecipare a una manifestazione, senza conseguenze legali o segnalazioni, potrebbe comunque essere un motivo di diniego per motivi di "sicurezza della Repubblica".

Il decreto legge n. 113/2018 ha introdotto l'obbligo della certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana in continuità con una normativa che considera la cittadinanza un premio solo per i cittadini stranieri meritevoli. Inoltre, il decreto legge n. 113/2018 introduce la possibilità di **revoca della cittadinanza** in caso di condanna definitiva per alcuni delitti, creando cittadini di serie B a cui è possibile togliere la cittadinanza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sull'uguaglianza.

COME FUNZIONA ADESSO - IMMIGRAZIONE

L'unico modo di migrare legalmente in Italia è attraverso le procedure previste ogni anno dal cosiddetto "**decreto flussi**", dove sono indicati i Paesi da cui vengono accettate migranti, il numero complessivo e quantà per ogni settore economico (ad esempio: 1.000 lavoratorə domestiche; 5.000 nel settore tessile). I decreti flussi indicano sempre dei numeri più bassi rispetto alle previsioni di migranti in entrata.

Al momento sono previste tre modalità:

- Dimostrare di avere unə datorə di lavoro già garantito in Italia (la domanda si apre tramite un "click day");
- Ricongiungimento familiare, che generalmente comprende solo partner, genitori over 65 e figli minori. (Il parente in Italia deve provare di avere un certo reddito e metratura di alloggio, molto difficili da raggiungere per chi ha contratti precari);
- Visto per studio, solo per chi ha un certo livello di reddito e un alloggio.

A queste si aggiunge la possibilità di fare domanda di asilo, per migrantə che fuggono da persecuzioni, o di ricevere un permesso di soggiorno per minore età che scade al compimento dei 18 anni, per i minori non accompagnati.

Le questure spesso impongono arbitrariamente requisiti, tra cui la residenza, e l'attesa per il rilascio dei documenti — che per legge non dovrebbe superare i due mesi — può arrivare a un anno, durante il quale non si può viaggiare all'estero né rientrare nel Paese di origine, nemmeno per lutti o malattie.

I percorsi di integrazione o l'accesso a diritti essenziali come l'alloggio, l'educazione o l'orientamento lavorativo non sono sufficienti per tuttə coloro che arrivano.

I/le minori non accompagnatə sono ospitatə in strutture prive di adeguate risorse, il diritto allo studio non è sempre garantito, ed è prevista l'espulsione dalla struttura il giorno dopo il 18° compleanno. Un recente decreto permette anche di ospitare diciassettenni in strutture per adultə, esponendole ad abusi.

Eredità: solo una parte del tuo patrimonio può essere lasciata con testamento a chi vuoi; un'altra parte (1/2 o 1/4 o altro, dipende da quanti parenti hai) va per legge agli “eredi legittimi”, che sono il coniuge (di matrimonio o di unione civile), i figli o i genitori. L'eredità legittima è tassata meno.

Interdizione: solo i parenti entro un certo grado possono chiedere al giudice l'interdizione di una persona non più in grado di intendere e di volere. Questi nominerà amministratore di sostegno di preferenza il/la partner, un convivente o parente entro il 3° grado. A volte le persone anziane senza parenti affette da demenza sono state separate dai loro affetti non di sangue. In realtà quando si è ancora in possesso delle proprie facoltà, si possono mettere per iscritto le proprie volontà e designare una persona non parente come proprio eventuale futuro tutore ma molte persone non lo sanno e/o non lo fanno.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO

Attualmente in Italia nel campo diritto civile i diritti di un partner non sposato - convivente o meno - si fanno valere appellandosi al “possesso di stato”. Il ragionamento è: cosa caratterizza il legame coniugale? Il “sostegno morale e materiale”. Se due persone, pur non sposate/unite civilmente, si sostengono moralmente e materialmente a vicenda, non possono essere trattate diversamente da una coppia di coniugi, perché l'uguaglianza davanti alla legge è un diritto previsto dalla Costituzione.

Ad esempio, se un partner muore sul lavoro, l'altro partner potrebbe fare una causa civile per essere risarcito; se ci si lascia male, si può agire in giudizio contro il partner che ti butta fuori di casa dalla sera alla mattina perché è il proprietario della casa, ecc.*

Non c'è motivo per escludere che, se ci sono tre o più persone che si sostengono moralmente e materialmente a vicenda, non si possa seguire la stessa strada, in attesa di un cambiamento delle leggi. Le cause civili sono lunghe e costose, ma, d'altra parte, sono state spesso le cause civili ad aprire la strada per cambiare alcune leggi.

In Germania è in discussione una proposta di legge per istituire le “comunità di responsabilità”, cioè accordi fra due o più adulti per condividere responsabilità di cura reciproca su alcuni piani: coabitazione, aspetti sanitari, condivisione di reddito e beni (si possono scegliere tutti o solo alcuni). E' una proposta comunque molto limitata e problematica perché si riconoscerebbero a queste unioni alcuni diritti in materia di welfare e conciliazione vita-lavoro, ma non benefici fiscali né il diritto al permesso di soggiorno o alla cittadinanza tedesca nel caso in cui qualcuno dei partner sia straniero.

Il partito radicale italiano studiò nei primi anni 2000 una proposta di riforma del diritto di famiglia che conteneva anche un istituto particolare destinato alle comunità (ecovillaggi, comuni e simili). La proposta è reperibile nel libro *Amore Civile* (Mimesis, 2009).

*Nota bene: le leggi in merito hanno come obiettivo tutelare le persone da abusi di potere (ad es. il potere economico da parte del partner più ricco) quindi il fatto che i soggetti abbiano “scelto” di non sposarsi non vuol dire che abbiano rinunciato al loro diritto individuale di essere protetti dagli abusi di potere, perché non si può scegliere di rinunciare a un diritto inalienabile, tutelato dalla Costituzione.

COME FUNZIONA ORA - CITTADINANZA

La legge 91/92 disciplina l'accesso alla cittadinanza italiana. Modalità di acquisizione della cittadinanza: **iure sanguinis ; iure soli (solo se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti) , matrimonio ; residenza** (bisogna essere sul suolo italiano da almeno 10 anni e rispondere a un certo numero di requisiti). Dal 2018 la cittadinanza può essere revocata per alcuni reati, molti dei quali politici. Nel 2025 questa misura è stata allargata anche alle persone che hanno la cittadinanza italiana dalla nascita e hanno una seconda cittadinanza. Queste norme creano un divario inaccettabile tra tre persone migranti o discendenti di persone migranti e non, rendendo le prime ancora più ricattabili e restringendone le libertà politiche. Questa declinazione del razzismo strutturale immette anche la possibilità delle persone migranti e discendenti di persone migranti di costruire e crescere le proprie s/famiglie.

L'art. 4 co. 2 obbliga chi nasce in Italia da cittadini stranieri ad aspettare il **compimento dei 18 anni per fare domanda** di cittadinanza e a fare domanda entro il 19esimo anno di età, in caso contrario la persona dovrà fare domanda di concessione per residenza prolungata di almeno 10 anni.

La domanda per residenza ha requisiti più stringenti come quello economico - difficile da raggiungere e dimostrare per i lavoratori atipici e precari - e inoltre ha un tempo medio di analisi della domanda di 3 anni in cui i criteri economici devono essere mantenuti.

La documentazione da produrre non è sempre di facile acquisizione e può essere molto onerosa.

L'art. 10 definisce un arco di tempo di **6 mesi per prestare giuramento**: la naturalizzazione prevede 10 anni di attesa, **3 anni di media per l'esito** ma solo 6 mesi per prestare giuramento, in caso contrario la persona dovrà nuovamente presentare la domanda.

Spesso il richiedente viene cancellato dai registri dell'anagrafe e questo impedisce di dimostrare i 10 anni di “residenza continuativa e ininterrotta”. la residenza legale dovrebbe essere intesa in continuità con la disciplina del codice civile e non nei termini della residenza anagrafica, come indicato dalla sentenza del Tribunale di Roma n.16870 del 15 aprile 2025 che valorizza la residenza sostanziale e la presenza effettiva sul territorio italiano.

Le riforme normative successive all'entrata in vigore della legge 91/92 hanno inasprito l'iter di acquisizione:

- sono aumentati i tempi per l'ottenimento della cittadinanza per matrimonio;
- sono aumentati da 5 a 10 gli anni per ottenere la cittadinanza tramite naturalizzazione (o residenza prolungata);
- sono stati introdotti onerosi contributi economici per la presentazione della domanda per naturalizzazione (o residenza prolungata);
- è stato introdotto l'obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

LIBERTÀ DI MIGRARE, RISIEDERE E STARE

La propaganda globale degli ultimi decenni ha normalizzato l'idea che chi migra debba essere controllat³, possa costituire un pericolo per la sicurezza e possa essere privat³ dei suoi diritti fondamentali o addirittura della vita come accade alle frontiere o nei CPR. E ancora, chi vive sul territorio da anni subisce nella propria quotidianità discriminazioni, repressione e controlli e deve affrontare un iter complesso per ottenere la cittadinanza.

Tutte queste vessazioni non impattano solo sulle vite in generale, ma anche sui legami di cura, di affetto, di parentela delle persone che ne sono colpite. Inoltre rendono l³ lavorator³ stranier³ più ricattabili e sfruttati, impattando sulla qualità della cura nelle loro famiglie e sfamiglie e permettendo ai datori di lavoro di peggiorare le condizioni di lavoro di tutt³.

COSA VOGLIAMO

Libertà di movimento

In generale, vogliamo il diritto per tutt³ di entrare e risiedere nel paese scelto, con un permesso di soggiorno sganciato dal contratto di lavoro; in subordine, come minimo, vogliamo il ricongiungimento familiare per tutti i legami d'affetto, non solo quelli di parentela, inclus³ l³ partner omosessuali rimaste nel paese d'origine, e che la presenza di legami di responsabilità e di cura reciproca (di sangue o no, sia fra adulti che con i bambini, v. pag. 3 e 6) con persone che risiedono sul territorio garantisca l'inespellibilità in modo che nessun³ sia separat³ forzatamente dai propri affetti.

Riforma del diritto dell'immigrazione

Abolizione di tutti i Decreti Sicurezza, dei rimpatri forzati e della detenzione amministrativa nei CPR; eliminazione della "lista dei paesi sicuri" e procedure per il riconoscimento dell'asilo/protezione internazionale che tutelino la dignità e la sicurezza dell³ richiedenti (ad es. solo interpreti della propria lingua madre, mediatori lgbt per i richiedenti asilo lgbt, diritto di appello).

Cittadinanza

cittadinanza dalla nascita per chi nasce in Italia, *ius scholae*, cittadinanza come diritto e non come concessione, eliminazione della possibilità di revocare la cittadinanza, modifica dei criteri economici per acquisire la cittadinanza per residenza, diminuzione da 10 a 5 anni di residenza sostanziale e non anagrafica, semplificazione dei documenti da presentare per la domanda, eliminazione o allungamento dei 6 mesi per prestare giuramento.

Abolizione delle misure che criminalizzano la solidarietà e le relazioni di cura

Eliminazione del reato di favoreggiamento della prostituzione alle sex workers che dividono l'affitto e simili, e del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per chi pratica forme di solidarietà con altri migranti.

RELAZIONI CON I BAMBINI

I genitori riconosciuti hanno, sia socialmente che giuridicamente, un grande carico di responsabilità nei confronti dei figl³. E' molto difficile accordarsi informalmente per dividerlo con altre persone che non siano il/la propria partner perché lo squilibrio sia di diritti che di doveri mina il rapporto di fiducia: ci sarà sempre un³ che può darsela a gambe se non se la sente più e un³ che ha il potere di negare all'altro il rapporto con il bambin³ se si litiga. Spesso una parte del lavoro di cura dei figli - ma non della responsabilità legale - viene condivisa di fatto con nonni (soprattutto nonne), zii (soprattutto zie), ma anche amiche e amici. *In che modo è tutelata la relazione fra queste figure di cura e i bambin³? E in che modo possono tutelarsi gli adolescenti dal potere esclusivo dei loro genitori?*

COSA VOGLIAMO

- Riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie di qualunque unione formata da due o più persone che preveda un accordo di cogenitorialità (vedi pag. 4)
- Riconoscimento immediato nelle unioni in cui interviene un accordo di cogenitorialità successivo alla nascita
- Accesso alle adozioni per tutte le unioni di cogenitorialità (omosessuali, eterosessuali, non sessuali, di due o più persone, v. pag. 4)
- Procreazione medicalmente assistita per donne single, coppie di donne, persone trans (incluso l'utilizzo di gameti crioconservati prima della transizione che oggi è di fatto impossibile)
- Possibilità di estendere o delegare ad altre persone alcune prerogative genitoriali (temporaneamente o stabilmente): custodia, decisioni sanitarie... Questi compiti devono potersi delegare sia a persone non parenti che a eventuali parenti come nonni, zii ecc.
- Riconoscimento della genitorialità funzionale, cioè una legge che stabilisca una procedura semplice di riconoscimento basata sulla mera constatazione di una relazione già in essere fra un adult³ e un bambin³
- Attribuzione di diritti e tutele proporzionati ai compiti assunti e al lavoro svolto da qualunque adulto che si occupi di fatto di un³ bambin³: congedi parentali e ex legge 104, conciliazione vita-lavoro, rapporti con le scuole, affido in caso di morte/impedimento dei genitori, reversibilità, eredità, ISEE, ecc.
- Possibilità per gli/le adolescenti di uscire dalla famiglia ed essere sostenut³ da altr³ tutori scelti da loro stess³ fra le figure che si sono prese cura di loro senza necessariamente dover ricorrere alla giustizia penale e ad accuse di maltrattamenti con perdita della potestà genitoriale (pensiamo ad es. ai genitori che malsopportano l'omosessualità dei figli o la libertà delle figlie assegnate femmine o che fanno scelte di vita contrarie al benessere dell³ figl³ adolescenti senza però scadere in maltrattamenti gravi).
- misure di welfare che garantiscano a tutt³ di poter essere genitori se lo desiderano

COME FUNZIONA ADESSO

Come detto, l'unione civile non comporta il riconoscimento alla nascita dei figli.

Nel matrimonio, invece, i figli che nascono da un coniuge è automaticamente riconosciuto, fino a prova contraria, figlio dell'altro coniuge nell'atto di nascita. Una sentenza della Corte costituzionale il 22 maggio 2025 ha stabilito - alla buona ora - che il riconoscimento automatico vale anche per le coppie lesbiche che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all'estero. Restano esclusi i padri gay.

E le lesbiche la PMA possono farla solo all'estero, perché in Italia è consentita (sia nella sanità pubblica che privata), solo alle coppie etero (sia sposate che non).

In Italia fino a poco fa solo le coppie eterosessuali sposate potevano adottare. A marzo 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'esclusione delle persone single dall'adozione internazionale.

I genitori non riconosciuti automaticamente dalla legge attualmente possono ricorrere all'adozione "in casi particolari" (art 44, lettere a,b,c e d della legge 184/83 - quella che i media italiani definiscono erroneamente *stepchild adoption*). In questa procedura, deve trascorrere un certo tempo dopo la nascita, durante il quale il ruolo del genitore è un ruolo di fatto ma non legalmente riconosciuto; il genitore deve dimostrare l'esistenza del legame di cura instaurato in quel periodo di tempo col bambino, il che vuol dire sottoporsi a una sorta di validazione. Spesso questo porta i genitori non biologici a sobbarcarsi molto più lavoro di cura degli altri e a cercare di corrispondere esageratamente alle aspettative della società circa "il genitore perfetto".

Essere riconosciuto legalmente **genitore** comporta (elenco non esaustivo):

- Alcuni diritti sul lavoro nel caso in cui il figlio, minorenne o maggiorenne, sia disabile non autosufficiente (v. pag. 10)
- Alcuni diritti sul lavoro per prendersi cura dei figli piccoli (v. pag. 8)
- Alcune conseguenze sull'ISEE e sulle tasse (v. pag. 12).
- I figli e i genitori sono eredi legittimi. Come detto sopra, una parte dell'eredità gli spetta a prescindere dalle volontà dell'altro, e la loro eredità è tassata in misura minore rispetto a quella degli altri eventuali eredi.

Essere riconosciuti **nonni** di un bambino comporta alcuni limitati diritti, per esempio in caso di divorzio dei genitori continuare a poter vedere la/il nipote o essere preso in considerazione per un eventuale affidamento se la/il nipote rimane orfano.

Essere riconosciuti parente entro il 6° grado comporta quasi solo questioni ereditarie in caso di assenza di eredi legittimi.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO

- L'art. 236 e 237 del codice civile italiano stabilisce che il legame di genitorialità si dimostra o con il certificato di nascita o con il fatto notorio di essersi comportato come genitore ("mantenere, istruire ed educare la prole") e di essere considerato tale dai figli e dalla gente. Non ci risulta che sia stato mai usato per ottenere il riconoscimento di genitorialità non normativa, ma potrebbe essere fatto.
- Il nuovo diritto di famiglia di Cuba permette di condividere o delegare alcuni compiti genitoriali.
- In alcuni stati Usa ci sono leggi sulla genitorialità funzionale e proposte di legge sulla poligenitorialità.
- In Francia esiste una cerimonia civile analoga al battesimo, in cui si nomina un padrino/madrina. Si fa in comune, ma non ha valore legale.

REDDITO E ISEE

Ogni giorno tutti noi, ma in particolare persone assegnatari donne o associate in qualche modo al femminile, svolgiamo un lavoro di cura non retribuito che fa girare il mondo e produce profitto per il capitale. Se quest'ultimo retribuisse il lavoro che facciamo per riprodurre la forza lavoro (la nostra e quella delle persone che amiamo) il suo margine di profitto sarebbe molto ridotto. Eppure ci raccontano che i pochi soldi che troppe persone di noi ricevono sotto forma di prestazioni di 'sostegno al reddito' sono forme di 'assistenzialismo' che costano sempre 'troppo caro' alla collettività... Ma noi sappiamo che i soldi ci spettano! E li vogliamo sotto forma di reddito diretto e indiretto.

COSA VOGLIAMO

Reddito di autodeterminazione per tutti*, riconosciuto all'individuo e non in funzione del nucleo familiare, indipendente dall'età e dalla cittadinanza/situazione amministrativa.

COME FUNZIONA ADESSO

Sostegno al reddito: Oggi in Italia, al di là del sussidio di disoccupazione, la maggior parte delle poche misure di integrazione al reddito esistenti è commisurata al reddito del nucleo familiare e non a quello dell'individuo. Questo da una parte presuppone una ripartizione equa dei redditi nel nucleo, cosa che non accade, e dall'altra produce dipendenza economica per i soggetti più a rischio di precarietà come i assegnatari donne e rende per loro difficile abbandonare la relazione. Inoltre la maggior parte delle misure sono pensate per coloro che hanno persone "a carico". Per esempio l'assegno unico e universale per i figli a carico è erogato alla famiglia per i figli a carico e commisurato all'ISEE del nucleo. Idem per gli assegni familiari, erogati ad alcune categorie di lavoratori per persone "a carico" diverse dai figli. Dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza, è stato creato il reddito di inclusione per le famiglie che oltre a essere in situazione di precarietà (l'erogazione dipende tra le altre cose dal reddito) abbiano anche "persone a carico" (minori, persone di più di 60 anni o con disabilità). Tutte queste misure di sostegno al reddito sono inoltre condizionate al fatto di avere la cittadinanza italiana o disporre di un certo tipo di permesso di soggiorno, nonché al fatto di risiedere in Italia da un certo tempo (5 anni per il reddito di inclusione).

Isee e tasse: in alcuni comuni le persone conviventi unite da un vincolo affettivo (anche più di 2) possono chiedere all'ufficio anagrafe di essere registrate nello stesso stato di famiglia. Il loro ISEE sarà allora il risultato della media dei loro redditi e patrimoni, con uno svantaggio per il componente più povero e un vantaggio per il più ricco quando si tratta di accedere a benefici (borse di studio, sovvenzioni, aiuti, alloggi popolari) legati all'ISEE. Ma al momento di pagare l'IRPEF ciascuno paga le tasse in proporzione al proprio reddito personale!

Nelle graduatorie per le borse di studio universitarie, se risulti fiscalmente a carico dei tuoi genitori, conta il reddito dei genitori. Lo stesso avviene se non hai dichiarato minimo 9000 euro di reddito nell'anno precedente. Questo meccanismo svantaggia proprio i studenti lavoratori più poveri e precari.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO: ?

DIRITTO ALL'ABITARE

Se non si può lasciare la casa dei genitori o si vive in precarietà abitativa è difficile creare e coltivare relazioni d'affetto oltre la famiglia d'origine. Avere una casa è la base per poter costruire legami (anche se non dobbiamo dimenticare che è altrettanto importante avere luoghi di relazione fuori dallo spazio domestico).

COSA VOGLIAMO

Politiche per il diritto alla casa per tutti e in particolare per i giovani e meno giovani che vogliono uscire dal nucleo familiare d'origine o da relazioni violente, tossiche o che semplicemente non funzionano.

Possibilità di prendere la residenza dove di fatto si abita, a prescindere da contratti, permessi ecc.

COME FUNZIONA ADESSO

Spesso se sei ancora fiscalmente a carico dei genitori, il tuo reddito risulta essere quello del tuo nucleo familiare, quindi vai giù nelle graduatorie per case popolari, sussidi, borse di studio ed altro, quindi non puoi permetterti di uscire dal nucleo familiare, e diventa un circolo vizioso.

Idem se vuoi lasciare il tuo partner dal/Ila/X quale dipendi economicamente.

La residenza in un dato comune è un requisito per avere accesso a servizi sociali e assistenza sanitaria in quel territorio (e, come prassi arbitraria di molte questure, anche per il permesso di soggiorno), ma per prendere la residenza nella casa in cui già abiti ci vuole il consenso del proprietario e degli altri residenti (legge di qualche anno fa contro le occupazioni abusive). Per questo molte persone razzializzate non hanno accesso ai servizi e molt3 "fuori sede" restano dipendenti dal comune d'origine.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO



TEMPO E SOLDI PER LA CURA DEI BAMBINI

I riconoscimenti simbolici e culturali che il ruolo di genitore riceve sono immensi. Ma in realtà i riconoscimenti pratici, materiali, economici sono davvero pochi se li guardiamo in relazione alla reale quantità di lavoro di cura che crescere un bambino comporta. I pochi e insufficienti diritti sul lavoro, legati alla necessità di assentarsi per partorire e/o prendersi cura dei figli, sono comunque distribuiti in un modo che fa sì che le assegnate donne alla nascita siano discriminate sul mercato del lavoro per via del rischio che diventino madri ed esercitino questi diritti.

COSA VOGLIAMO

- Riconoscere la necessità di tempo di cura fino ai 14 anni
- Possibilità di prendersi giornate libere dal lavoro e retribuite per tutti quell3 che svolgono concretamente lavoro di cura dei bambini: I3 genitor3 (anche più di due) ma anche eventuali persone care alle quali questi delegano compiti di cura (v. pag. 6). A non andare a lavorare per stare con un bambino piccol3 quando si ammala non deve essere sempre un genitore
- Sostenere la condivisione della cura: congedo di paternità obbligatorio di durata pari al congedo di maternità obbligatorio. Per un'equa distribuzione del lavoro di cura dei neonati, ma anche prevenire alla radice le discriminazioni contro le persone capaci di partorire nel mercato del lavoro.
- Retribuzione del tempo per la cura corrispondente al reddito da lavoro; come minimo, congedo parentale facoltativo pagato almeno il 50%, congedi per malattia del figli3 retribuiti almeno il 50% ed estesi fino ai 12 anni di età.
- Estendere tutti i congedi di cura a tutte le categorie di lavorator3

COME FUNZIONA ADESSO

Congedo di maternità e paternità obbligatorio

Attualmente la madre deve astenersi dal lavoro per 5 mesi e il padre solo per 10 giorni. Questo tempo è pagato all'80%.

Congedi parentali

In totale, i due genitori o il genitore single possono assentarsi per 11 mesi continuativi o frazionabili entro il compimento dei 12 anni dell3 figli3; il datore di lavoro non può rifiutarlo se richiesto, ma il lavoratore viene pagato solo il 30%. Ne hanno diritto solo i lavoratori dipendenti, e non lavoratori a domicilio, colf, e agricolt3 che hanno lavorato meno di 51 giorni l'anno precedente. Ci sembra particolarmente scandalosa l'esclusione di colf e badanti, che lavorano sottopagate proprio per prendersi cura delle famiglie altrui.

Malattia del figlio

Se si ammala un figlio di meno di 3 anni, uno dei due genitori può assentarsi dal lavoro e il datore di lavoro, che sia pubblico o privato, non può rifiutare. Solo nel pubblico, e fino a un massimo di 30 giorni l'anno, queste giornate sono pagate. Nel privato non sono pagate. Questo fa sì che sia sempre lo stesso genitore, quello che guadagna meno (statisticamente la madre) ad assentarsi e accollarsi il lavoro di cura a scapito della continuità negli impegni di lavoro, se la desidera.

Abbandono di minore

Paradossalmente, lasciare solo in casa un minore di 14 anni potrebbe configurare il reato di abbandono di minore, ma se ti si ammala un figlio con più di 3 anni tu devi andare a lavorare...

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO

In molti paesi europei la situazione dei congedi parentali e' migliore che in Italia. In Svezia, il congedo obbligatorio e' di pari durata per entrambi i genitori (4 mesi) ed è pagato l'80%.

Nel 2024 gli attivisti della campagna *dad shift* hanno attaccato bambolotti ad alcune statue di Londra pretendendo congedi di paternità più adeguati

RIFORMA DELLA LEGGE 104 SULLE DISABILITÀ

Le persone che per disabilità, malattia o età non sono autosufficienti nella vita quotidiana hanno bisogno di un lavoro di cura che attualmente ricade quasi totalmente sull'3 loro familiari. Questo comporta la mortificazione dell'autodeterminazione delle persone con disabilità, e un sovraccarico insostenibile per l'3 familiari, con conseguente degradazione della qualità della cura e delle relazioni affettive. La questione dei diritti, dell'autonomia e della dignità delle persone con disabilità va molto oltre il welfare e coinvolge la mentalità, la cultura, la costruzione materiale degli spazi ecc. Qui ci occupiamo solo della legge 104 e solo dal punto di vista del riconoscimento - insufficiente e problematico - che essa attualmente garantisce al lavoro di cura.

COSA VOGLIAMO

- Eleggibilità del caregiver, sostegno alla libera scelta delle persone disabili (contro l'istituzionalizzazione), vita indipendente, assistente personale per garantire la libertà di elezione di domicilio, possibilità di intendere la figura di caregiver all'interno di un rapporto liberamente scelto, evolutivo, di mutuo e reciproco sostegno.
- Allargamento dei criteri per ottenere i diritti legati alla legge 104.
- Definizione evolutiva dei bisogni di sostegno
- Estensione dei giorni di astensione dal lavoro per assistere una persona con invalidità a tutti coloro che la assistono, indipendentemente dalla parentela, e possibilità di suddividere i giorni di astensione dal lavoro e gli altri diritti fra più di un care giver
- Estensione a tutte le categorie di lavoratori/lavoratrici
- Sussidio basato sul reddito della persona e non su quello del nucleo familiare

COME FUNZIONA ADESSO

La legge 104 stabilisce i criteri per il cd. riconoscimento della "invalidità" e garantisce ad alcuni la possibilità di assentarsi da lavoro per 3 giorni al mese retribuiti per prendersi cura della persona che è riconosciuta non autosufficiente. Ne hanno diritto solo alcune categorie di parenti (v. sotto).

Ne hanno diritto solo i lavoratori dipendenti: non lavoratori a domicilio, colf, agricoli a giornata, lavoratori autonomi e parasubordinati. Particolarmente scandaloso il fatto che ne siano escluse proprio le badanti, che si occupano per lavoro di altri anziani e non hanno diritto a prendersi cura dell'3 anzian'3 della propria famiglia.

La persona che usufruisce di questi diritti deve essere solo una e sempre la stessa. Tre giorni al mese per le situazioni di grave non autosufficienza e per chi lavora fuori sede (soprattutto meridionali) sono pochissimi.

Legge 104 / bambin'3 con disabilità: hanno diritto ai 3 giorni di permesso retribuito solo i genitori, o i fratelli maggiorenni o i nonni. E' esteso agli zii/zie solo se i parenti nominati precedentemente non ci sono, hanno più di 65 anni o sono a loro volta invalidi.

Ogni mese *solo una persona fra queste - sempre la stessa* - può usufruire dei 3 giorni, oppure solo madre e padre per un totale di 3 giorni.

Anche se la normativa nel campo delle unioni civili sta evolvendo in meglio a colpi di circolari INPS e altra normativa grigia, al momento in cui scriviamo pare che il partner di un'unione civile non possa prendere i permessi della 104 non essendo legalmente parente del figlio biologico dell'3 propri'3 partner.

Legge 104 / persone non autosufficienti adulte: hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito solo i genitori, o il coniuge etero o omosessuale, o il convivente di fatto come definito dalla legge Cirinnà, o uno dei parenti/affini entro il secondo grado. E' esteso a zii e bisnipoti solo se i parenti nominati precedentemente non ci sono, hanno più di 65 anni o sono invalidi a loro volta. Ogni mese *solo una persona, e sempre la stessa*, può usufruire dei 3 giorni. Notare che il partner di un'unione civile non può prendere giorni se assiste un genitore del partner, perché non è non è legalmente suo suocero/a.

STRUMENTI, SPERIMENTAZIONI, LEGGI DI ALTRI PAESI, LOTTE IN CORSO

Definizione legale di caregiver ai fini di misure di supporto diverse dalla legge 104: in Emilia Romagna alcuni servizi di supporto ai caregivers sono erogati a qualsiasi caregiver indipendentemente da legame di parentela (amico, vicino di casa, ex partner, chiunque di fatto assista un anziano/a e simili), e per qualsiasi persona che di fatto non è autosufficiente, anche quando non ha una condizione riconosciuta ai sensi della 104. Ma a livello nazionale la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017) definisce caregiver familiari solo i parenti.